



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI UNIVERSITARI

Art. 1 – Tipologie di Centri Universitari

1. Per esigenze collegate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, che richiedano la costituzione di strutture operative specifiche, dotate di autonomia nei limiti determinati dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo, e comunque nel rispetto del principio della semplificazione dell'organizzazione interna, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo, può deliberare l'istituzione di Centri Universitari, di seguito Centri, di durata pluriennale, rinnovabile.
2. L'istituzione dei Centri può avvenire secondo le seguenti tipologie:

2.1 Centri interdipartimentali di ricerca di cui al D.P.R. n. 382/80, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano più Dipartimenti dell'Università

I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere istituiti per sostenere e potenziare attività di ricerca di rilevante impegno, su progetti permanenti o temporanei e che coinvolgano le attività di professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti.

L'istituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca può essere, altresì, connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca e ad altre ricerche che l'Università svolge sulla base di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Il Centro interdipartimentale di ricerca è indipendente dal punto di vista economico-finanziario dalle Strutture ad esso partecipanti. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli spazi per lo svolgimento delle attività del Centro devono essere messi a disposizione, almeno nella fase iniziale, dai Dipartimenti che promuovono l'istituzione del Centro.

2.2 Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture



I Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o per le sue strutture, possono essere istituiti in relazione a obiettivi e funzioni di elevato impegno e qualificazione, non riconducibili ad altre strutture dell'Università, direttamente dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.

Possono essere istituiti Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o per le sue strutture, per talune funzioni quali ad esempio:

- funzioni collegate ad attività coordinate di supporto alle funzioni istituzionali dell'Ateneo che comportino un rilevante impegno gestionale anche rivolto all'esterno;
- funzioni legate all'espletamento degli obblighi istituzionali in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- funzioni che implicino la gestione coordinata di grandi attrezzature, di patrimoni e di laboratori scientifici di alta complessità di interesse di uno o più Dipartimenti o Centri, fatte salve le eventuali, ulteriori utilizzazioni, purché non a detrimento degli utenti istituzionali, anche sulla base di convenzioni o a condizioni da concordare, da parte di soggetti esterni.

2.3 Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali

I Centri di ricerca e clinici possono essere autonome articolazioni scientifiche e didattiche rispetto alla/e struttura/e proponente/i e possono essere, altresì, istituiti dai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'art. 1. L'istituzione di tali Centri trova motivazione nella necessità di coordinare attività di ricerca, didattiche, di formazione in ambito clinico in determinati settori.

2.4 Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscono di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione

I Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscono di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione, possono essere proposti su iniziativa di professori e ricercatori, previo parere favorevole del/i Dipartimento/i di afferenza, previa acquisizione di finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da soggetti privati.

2.5 Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi

I Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi, vengono istituiti per sostenere e potenziare attività di



ricerca o servizi di comune interesse dell'Ateneo e di Enti pubblici e/o privati di rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono attività di professori e ricercatori afferenti ad uno o più Dipartimenti interessati.

Il Regolamento interno del Centro definirà anche i rapporti tra il Centro e gli Enti pubblici e/o privati e determinerà le modalità con cui questi saranno eventualmente rappresentati nell'Organo Collegiale di Governo del Centro.

Il Centro è indipendente dal punto di vista economico-finanziario dalle Strutture ad esso partecipanti. Gli spazi per lo svolgimento delle attività del Centro devono essere messi a disposizione dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro.

Art. 2 – Disposizioni generali e Regolamenti dei Centri

1. Le norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri sono fissate dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, per gli aspetti più specifici, dal Regolamento di ciascun Centro.
2. Il Regolamento di ciascun Centro ne definisce le finalità, le principali attività e la durata, stabilisce gli organi che vi sono preposti, tenuto conto delle sue funzioni e specificità. Devono comunque essere previsti un Consiglio e un Direttore. Inoltre possono essere previsti una Giunta e un Comitato Scientifico.
3. I Regolamenti dei Centri sono proposti dal Senato Accademico, approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con Decreto Rettorale contestualmente all'attivazione. Le eventuali modifiche ai Regolamenti dei Centri sono deliberate con le medesime procedure.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno il/la Direttore/Direttrice di ciascun Centro è tenuto/a a trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione consuntiva, approvata dal Consiglio del Centro, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. La durata dei Centri è limitata al periodo stabilito all'atto della loro istituzione e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere di finalità che lo giustifichino, secondo le medesime procedure previste per la loro istituzione.
6. La disattivazione di un Centro può essere proposta dal Consiglio del Centro stesso, dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti o direttamente dal Rettore, e viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. La disattivazione di un Centro ha come conseguenza il termine delle sue attività.

Art. 3 – Procedura di istituzione dei Centri



1. La proposta di istituzione di un Centro, corredata dal Regolamento elaborato nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dovrà indicare quanto segue:
 - gli ambiti e gli obiettivi di ricerca o di servizio comportanti un programma almeno triennale di attività, esplicitato nelle sue fasi annuali e, in aggiunta, per i Centri di cui all'art. 2, tipologia 2.2, 2.3, la descrizione della “mission” e delle “prevalenti attività di riferimento”;
 - le strutture di Ateneo partecipanti all'iniziativa;
 - l'elenco dei proponenti con l'indicazione della relativa qualifica;
 - le eventuali risorse finanziarie, attrezzature, materiale inventariabile e spazi che le strutture stesse metteranno a disposizione per il funzionamento del Centro, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, 7 del presente Regolamento;
 - eventuali esigenze di personale tecnico amministrativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8;
 - gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse;
 - gli organi;
 - la durata;
 - il grado di autonomia amministrativo – contabile;
 - la sede.
2. La suddetta proposta, fatto salvo che per i Centri di cui all'art. 2 tipologia 2.2, dovrà essere sottoposta al preventivo parere degli organi collegiali competenti dei Dipartimenti proponenti e aderenti al Centro e successivamente trasmessa al Rettore per la presentazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, che delibera su proposta del primo.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva l'istituzione del Centro ed il relativo Regolamento e può attribuire al medesimo autonomia amministrativo – contabile e gestionale, in conformità alle normative vigenti ed al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 4 – Sede

1. Fermo restando il principio di unicità della Sede di Ateneo, il Centro potrà avere sede amministrativa presso una delle strutture proponenti l'istituzione o presso altri locali assegnati dall'Amministrazione di Ateneo.
2. Qualora il Centro abbia sede in locali appartenenti alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché già assegnati ad una struttura universitaria, è necessario recepire anche il parere favorevole dell'Ente.



3. Il Centro potrà avere sede anche all'esterno dell'Università, in locali e strutture idonee messe a disposizione da uno o più finanziatori.

Art. 5 – Durata, rinnovo e disattivazione del Centro

1. La durata del Centro, stabilita all'atto della sua istituzione, deve essere compresa tra un minimo di tre ed un massimo di cinque anni ed è rinnovabile. La durata in anni viene computata a partire dalla data di emanazione del decreto di attivazione del Centro.
2. La motivata proposta di rinnovo del Centro, corredata dalla relazione scientifica redatta a conclusione del primo periodo di attività e dal nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dal Consiglio del Centro in carica, almeno tre mesi prima della scadenza. Il rinnovo viene proposto dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Finanziamenti

1. Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, il Centro può partecipare a bandi competitivi di finanziamento, avanzare richieste di contributo, svolgere attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione, svolgere prestazioni su tariffario, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. L'apporto dei Dipartimenti aderenti al Centro in materia di risorse potrà essere di diversa entità e natura.

Art. 7 – Attrezzature, materiale inventariabile e spazi

1. Il funzionamento dei Centri di cui all'Art. 2 tipologia 2.1, 2.4, 2.5 è assicurato dall'utilizzo dei locali, delle eventuali attrezzature e dell'eventuale materiale inventariabile che i Dipartimenti aderenti al Centro si impegnano a dare in uso per la durata delle relative attività o che sono stati messi a disposizione dall'Amministrazione o da finanziatori o enti esterni.
2. Il Centro, sulla base delle risorse acquisite, potrà acquistare materiale inventariabile che verrà preso in carico secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo.

Art. 8 – Personale tecnico amministrativo, personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL e tecnologi a tempo determinato



1. Per i Centri di tipologia 2.2 e 2.3, in sede di istituzione o, successivamente, su richiesta del Consiglio del Centro, può essere prevista l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi Collaboratori ed Esperti Linguistici e tecnologi. L'assegnazione è disposta con motivato provvedimento del Direttore Generale e può avere anche una durata determinata, in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività del Centro. Il provvedimento sarà adottato nel rispetto degli atti di programmazione del personale e conformemente agli atti di organizzazione, in particolare alle "Linee Generali di organizzazione" di Ateneo di tempo in tempo vigenti. L'assegnazione del personale e l'eventuale struttura organizzativa sarà oggetto di valutazione in occasione di ogni eventuale rinnovo del Centro.
2. Ai Centri delle tipologie 2.1 2.4 e 2.5 può afferire, nel rispetto delle Linee Generali di Organizzazione, personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL e tecnologi a tempo determinato, che prestano attività di supporto alla ricerca scientifica.
L'assegnazione di personale delle Aree tecnico scientifiche e dei tecnologi da parte dell'Amministrazione dell'Ateneo può avvenire su richiesta motivata del Direttore del Centro.
3. I Centri a cui non è assegnato personale tecnico amministrativo sono supportati nelle attività amministrativo-contabili dalla U.O. di riferimento in conformità a quanto previsto dal "*Funzionigramma di Ateneo*".

Art. 9 Adesioni al Centro successivamente alla sua istituzione

1. Successivamente alla istituzione possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma interessati alle finalità ed alle attività di ricerca proprie del Centro medesimo.
La richiesta di adesione dovrà essere approvata dall'Organo di Governo della struttura interessata, con delibera che indichi i nominativi dei docenti che intendono aderire al Centro e le risorse messe a disposizione del Centro stesso e, successivamente, inviata al Direttore del Centro affinché la sottoponga all'esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito.
La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Direttore del Centro. La nuova adesione sarà efficace una volta deliberata dagli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Parma, secondo le competenze di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Al Centro possono anche aderire singolarmente:



- professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Parma afferenti alle strutture che aderiscono al Centro e che dichiarino la volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
- professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Parma afferenti anche a strutture diverse da quelli aderenti al Centro che dichiarino la volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
- esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Le singole richieste di adesione dovranno essere inoltrate al Direttore del Centro che dovrà sottoporle al Consiglio dello stesso per la relativa approvazione. Di tale nuova adesione il Direttore del Centro dovrà dare comunicazione al Rettore.

Art. 10 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- il Consiglio del Centro;
- la Giunta, se prevista nel Regolamento dei Centri con un numero minimo di docenti aderenti al Centro pari a trenta;
- il Comitato Scientifico, se previsto nel Regolamento;
- il Direttore.

Il mandato degli organi del Centro ha durata fino alla scadenza del Centro medesimo.

Art. 11 – Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è costituito da tutti gli studiosi di cui al precedente art. 9, che aderiscono al Centro, ad eccezione dei Centri di tipologia 2.2, per i quali il Consiglio è individuato, nella sua composizione, dal relativo Regolamento. Il Consiglio del Centro può deliberare la partecipazione, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio da parte di un rappresentante per ciascuno degli enti finanziatori esterni. Per i Centri a cui afferisce personale tecnico amministrativo o personale delle Aree tecnico-scientifiche di cui all’art. 8 del presente Regolamento, una rappresentanza dello stesso è membro del Consiglio.
2. Ad eccezione di quanto previsto per i Centri di tipologia 2.2, in prima convocazione, il Decano dei professori aderenti al Centro convoca il Consiglio del Centro per procedere all’elezione del Direttore e presiede la relativa seduta.
3. Il Consiglio del Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Direttore e la Giunta, se prevista dal Regolamento del singolo Centro;
 - b) nomina i membri del Comitato Scientifico, se previsto nel Regolamento del singolo Centro;



- c) può prevedere una rappresentanza del personale di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nell'ambito della Giunta e del Comitato Scientifico, che partecipa alle sedute con voto consultivo;
 - d) approva le proposte di modifica del Regolamento;
 - e) approva le proposte di rinnovo o di disattivazione del Centro;
 - f) esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
 - g) approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
 - h) approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore coadiuvato dal Comitato Scientifico, se previsto nel Regolamento;
 - i) approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
 - j) approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazioni, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.
4. Per il funzionamento del Consiglio del Centro e degli altri organi collegiali dello stesso, si rinvia alle previsioni del Titolo VI del Regolamento Generale di Ateneo – Disposizioni comuni per gli organi e gli organismi collegiali.

Art.12 - Giunta

1. Il Regolamento dei Centri con un numero minimo di docenti aderenti pari a trenta, può prevedere un organo collegiale denominato Giunta, eletto dal Consiglio del Centro fra i propri membri e composta tra un minimo di tre ed un massimo di nove componenti.
2. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni deliberative alla stessa delegate dal Consiglio del Centro tra quelle indicate dall'art. 11, ad eccezione delle funzioni deliberative in materia di revisione del Regolamento del Centro, di rinnovo e di disattivazione, di cui all'art. 11 comma 3 lettere d) ed e), che sono di competenza esclusiva del Consiglio del Centro.

Art. 13 – Comitato Scientifico

1. Il Regolamento di ciascun Centro può prevedere un organo collegiale denominato Comitato Scientifico, nominato con deliberazione del Consiglio del Centro e composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove.



2. Il Comitato Scientifico può invitare studiosi ed esperti nazionali ed internazionali delle materie di interesse del Centro, oltre a quelli già aderenti al Centro, a partecipare ad una o più riunioni del Comitato.
3. Il Direttore convoca il Comitato Scientifico almeno una volta all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. Il Comitato Scientifico:
 - coadiuva il Direttore nella formulazione del programma annuale delle attività e nella redazione del rapporto annuale di attività;
 - formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che intendono partecipare alle attività del Centro.

Art. 14 – Direttore del Centro

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, con le modalità di cui al successivo art. 15, ad eccezione dei Centri di Servizio di cui all'art. 2.2. per i quali il Direttore è il Rettore o suo Delegato.
2. Il Direttore dura in carica per la durata del Centro e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
3. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Consiglio del Centro;
 - c) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
 - d) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
 - e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
4. Per ogni altro compito e attribuzione, non esplicitamente previsti da questo articolo, si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.
5. Il Direttore del Centro designa un Vice Direttore tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettorale e scade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 3.

Art. 15 – Elezioni del Direttore



1. Entro trenta giorni dall' attivazione del Centro il Decano dei professori del Consiglio del Centro convoca il Consiglio per procedere all'elezione del Direttore.
2. In caso di richiesta di rinnovo del Centro, il Decano convoca il Consiglio per l'elezione del Direttore nei tre mesi antecedenti la scadenza del Centro.
3. In caso di cessazione anticipata del Direttore, entro trenta giorni il Decano convoca il Consiglio per procedere all'elezione del nuovo Direttore per lo scorcio del mandato. In tale ipotesi il Vice Direttore resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
4. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai membri del Consiglio alla data di indizione della elezione.
5. Il Direttore è eletto tra i professori e ricercatori dell'Università di Parma, facenti parte del Consiglio, che prima della data di collocamento a riposo o di cessazione assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
6. La carica di Direttore di Centro è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e di componente del Consiglio di Amministrazione.
7. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che alla data di svolgimento dell'elezione siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.
8. Il Direttore del Centro è eletto con votazione a scrutinio segreto; è possibile esprimere una sola preferenza.
9. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
10. Il Decano comunica i risultati delle elezioni al Rettore che provvede alla nomina con proprio Decreto.
11. Il Direttore assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento.
12. Il Decano può indire le elezioni del Direttore in modalità telematica, da svolgersi utilizzando la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo, che garantisce e certifica i requisiti di sicurezza, anonimato ed integrità del voto. Al provvedimento di indizione, da trasmettere agli elettori, sono allegate le indicazioni tecniche necessarie per esercitare il diritto di voto.



Art. 16 – Recesso e disattivazione

1. Ciascun Dipartimento, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, la relativa motivata delibera. Nel caso di Centri interdipartimentali, a seguito del recesso di un Dipartimento, il Consiglio del Centro dovrà assumere una motivata delibera da cui risulti la capacità di proseguire l'attività inerente i progetti che hanno portato alla istituzione del Centro interdipartimentale.
2. Qualora il Consiglio del Centro rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità di proseguire l'attività progettuale, il Centro verrà disattivato con Decreto Rettorale, su proposta del Senato Accademico e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Per i Centri di cui all'art. 2.2. qualora il Consiglio di Amministrazione rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro, sentito il Senato Accademico, proporrà al Rettore la disattivazione del Centro stesso che avverrà con Decreto Rettorale.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento del Centro

1. Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio del Centro, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.
2. Le proposte di modifica del Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, entrano in vigore dopo essere state deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo, con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 18 – Norma transitoria

I Centri attivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento entro sei mesi adeguano il proprio Regolamento alle vigenti disposizioni.

Art. 19 – Centri interuniversitari

I Centri interuniversitari sono disciplinati dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 28 del Regolamento Generale di Ateneo. Per i processi di istituzione e di funzionamento dei Centri interuniversitari, istituiti dall'Ateneo o a cui lo stesso aderisce, saranno emanate specifiche Linee Guida.



Art. 20 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.